Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1223.

Variante al piano regolatore generale di Trieste per la zona a monte del Passeggio Sant'Andrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale fu approvato il piano regolatore generale della città di Trieste;

Vista la domanda in data 30 novembre 1960, con la quale il sindaco di Trieste, in base a delibera consiliare n. 353 del 30 ottobre 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 novembre 1959, ha chiesto l'approvazione della variante al piano regolatore generale per la zona a monte del Passeggio Sant'Andrea;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti osservazioni: Jaut Giorgio (1), Zahn Elda (2), in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con delibera consiliare n. 277 del 28 giugno 1960, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 novembre 1960;

Ritenuto che il progetto presentato prevede essenzialmente la riclassificazione di due lotti di terreno antistanti il piazzale Rosmini, per consentire la costruzione di edifici a torre con compenso di volumi, nonchè una nuova destinazione di zona per i lotti limitrofi;

Considerato che le soluzioni proposte appaiono ammissibili, in quanto maggiormente aderenti alle necessità cittadine ed alle esigenze dello sviluppo edilizio di questi ultimi anni:

che, in particolare, appare ammissibile la proposta relativa alla costruzione dei due edifici a torre, con tutte le limitazioni e prescrizioni contenute nella delibera consiliare n. 353 del 30 ottobre 1960;

che appare ammissibile la riclassificazione del lotto a valle di via del Lloyd, da zona *C1* a zona *B*;

che la riclassificazione del lotto delimitato dalla via Santa Giustina, via Franca e via Locchi, da zona *C1* a zona *B* può essere ammessa;

Considerato che l'osservazione di Iaut Giorgio (1) può essere parzialmente accolta, nel senso che il cambiamento di destinazione di zona *D1* a *C1*, per i lotti a valle di via Combi e di via Franca ed a monte di via Locchi, deve essere limitata alla striscia di terreno che fronteggia la via Locchi;

Considerato che l'osservazione di Zahn Elda (2) deve essere respinta, in quanto appare ammissibile la costruzione di un edificio scolastico sul lotto posto tra via Calvola e via del Lloyd, precisando che il Comune, in caso di mancata realizzazione dell'edificio scolastico, dovrà chiaramente indicare la destinazione del lotto in esame, in sede di elaborazione del piano regolatore generale;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1961, con voto n. 545;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'osservazione di Zahn Elda e, parzialmente accolta l'osservazione di Iaut Giorgio, è approvata, con le limitazioni indicate nelle premesse, la variante al piano regolatore generale di Trieste, per la zona a monte del Passeggio Sant'Andrea.

Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1961, n. 1224.

Stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 (personale municipalizzato ex coloniale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa;

Vista la legge 1° marzo 1958, n. 142, contenente norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 30 novembre 1954, n. 1451;

Vista la legge 18 maggio 1959, n. 342, che estende a talune categorie di personale del municipio di Mogadiscio le norme previste dal ripetuto decreto 30 novembre 1954, n. 1451;

Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, contenente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per disciplinare lo stato giuridico del personale suddetto;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali

Lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto e dalle norme ivi richiamate, è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

PARTE PRIMA

PERSONALE DI RUOLO

Art. 2.

Obbligo della residenza

Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 3.

Comportamento in servizio

Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

Il dipendente deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, il dipendente deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dell'ufficio, il dipendente deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Art. 4.

Orario di servizio

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore nelle Amministrazioni presso le quali i dipendenti sono comandati in servizio.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 5.

Segreto d'ufficio

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il dipendente preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio.

Art. 6.

Dovere verso il superiore

Il dipendente deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza del dipendente.

Tuttavia il dipendente ha il diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro per l'interno, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Art. 7.

Limiti al dovere verso il superiore

Il dipendente, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 8.

Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione e verso i terzi

In materia di responsabilità dei dipendenti, verso lo Stato e verso i terzi, si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione.

Per i servizi speciali, l'Amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica salvo il diritto del dipendente ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Art. 10.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il dipendente non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 11.

Congedo straordinario

Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso con decreto del Ministro per l'interno, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.

Art. 12.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 13.

Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario

Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 14.

Trattamento economico durante il congedo

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi, sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

Art. 15.

Congedo straordinario per gravidanza o puerperio

Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 16.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni dipendente deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al dipendente al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Art. 17.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

Il rapporto informativo è compilato dal funzionario competente per il personale dello Stato al quale i dipendenti sono equiparati agli effetti economici.

Art. 18.

Impossibilità di compilazione del rapporto informativo

Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è espresso dal Ministro per l'interno, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

Art. 19.

Comunicazione del giudizio complessivo

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma.

Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Art. 20.

Fascicolo personale

Per ogni dipendente è tenuto, presso la Divisione personale enti locali dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, un fascicolo personale.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera del dipendente.

Art. 21.

Aspettativa - Cause dell'aspettativa

Il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, dal Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Art. 22.

Aspettativa per servizio militare

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 23.

Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi più di diciotto mesi.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Quando l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, competono al dipendente per tutto il periodo dell'aspettativa tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, nonchè un equo indennizzo per la diminuita integrità fisica eventualmente subita.

Per quanto riguarda i procedimenti per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.

Art. 24.

Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministero dell'interno per il tramite gerarchico.

Il Ministro per l'interno deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate ragioni di servizio, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 25.

Cumulo di aspettativa

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 24, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 23, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può essere superiore, in ogni caso, a due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Ministro per l'interno può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 26.

Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 23 e dall'art. 25, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua posizione d'impiego.

Per il procedimento di dispensa si osservano le modalità di cui all'art. 233 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 27.

Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26

I provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 28.

Sanzioni disciplinari - Organi competenti

Le punizioni sono:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;

4) la revoca;

5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con decreto del Ministro per l'interno e, salvo che per la censura, previo motivato parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 29.

Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 30.

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;

b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

c) per inosservanza dei doveri d'ufficio;

d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

f) per violazione del segreto d'ufficio.

Art. 31.

Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dall'ufficio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Alla moglie e ai figli minorenni del dipendente sospeso, può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dal servizio non può conseguire il coefficiente di stipendio superiore, se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

Art. 32.

Revoca dall'impiego

La revoca dall'impiego è inflitta per maggiore gravità delle infrazioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 33.

Destituzione

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione.

Art. 34.

R e c i d i v a

Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 35.

Sospensione cautelare

Il Ministro per l'interno può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare del dipendente dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

Il provvedimento comporta la temporanea privazione degli emolumenti.

Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente sospeso cautelarmente può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Art. 36.

Contestazione degli addebiti

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine non inferiore a dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

Art. 37.

Esame degli atti da parte dell'incolpato

Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di estrarre copia degli atti predetti.

Art. 38.

Deliberazione della Commissione di disciplina
Adozione dei provvedimenti

La Commissione di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro per l'interno.

Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritiene di disporre in modo più favorevole al dipendente.

Il decreto deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla sua data.

Art. 39.

Rapporto tra procedimento disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego

Qualora nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di previdenza.

Art. 40.

Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il dipendente abbia riportato nei due anni il giudizio complessivo di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per l'interno sentita la Commissione consultiva e la Commissione di disciplina previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1951, n. 1451.

Art. 41.

Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione

Il dipendente destituito di diritto a seguito di condanna penale e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 556, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la posizione giuridica ed economica che aveva all'atto della destituzione.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile a tutti gli effetti.

Art. 42.

Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.

Art. 43.

Dimissioni

Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie il trattamento di quiescenza e previdenza è disciplinato dalle disposizioni in vigore per il personale iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali.

Art. 44.

Collocamento a riposo

Nei confronti dei dipendenti di ruolo si applicano le disposizioni concernenti i limiti di età e di servizio previsti per il collocamento a riposo del personale civile di ruolo dello Stato.

Art. 45.

Tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto. A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati ed aver riportato, almeno nell'ultimo triennio, giudizi complessivi non inferiori a « distinto »:

TABELLA A

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera direttiva statale

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni	2
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni	3
Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni	10
Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni	5
Dal coefficiente 500 al coefficiente 670 anni	6

TABELLA B

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera di concetto statale

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni	4
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni	3
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni	12
Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni	6
Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni	6

TABELLA C

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera esecutiva statale

Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni	2
Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni	5
Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni	12
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni	6

TABELLA D

Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera ausiliaria statale

Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni	1
Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni	5
Dal coefficiente 159 al coefficiente 173 anni	10

Per il conferimento delle funzioni in relazione al coefficiente di stipendio, come sopra attribuito, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12, commi sesto e settimo, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

PARTE SECONDA

PERSONALE NON DI RUOLO

Art. 46.

Norme applicabili al personale non di ruolo

Lo stato giuridico del personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disciplinato dalle disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, in quanto applicabili.

Art. 47.

Cessazione dal servizio

Per la cessazione dal servizio del personale non di ruolo, si applicano le norme di cui all'art. 44.

Art. 48.

Tabelle di equiparazione economica per il personale non di ruolo

L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti non di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto. A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati:

TABELLA *A*

Personale non di ruolo di I categoria

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 5
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3

TABELLA *B*

Personale non di ruolo di II categoria

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 6
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3

TABELLA *C*

Personale non di ruolo di III categoria

Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 3
Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5

TABELLA *D*

Personale non di ruolo di IV categoria

Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 2
Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49.

Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

L'inquadramento del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilita dall'art. 45, ha effetto dalla data di scadenza di cui al penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.

Nella prima attuazione del presente decreto, per la attribuzione del coefficiente superiore a quello in godimento si tiene conto dell'anzianità di gruppo e grado o categoria e classe riconosciuta ai dipendenti con i provvedimenti di approvazione dei quadri speciali e con i successivi provvedimenti adottati ai sensi della legge 1° marzo 1958, n. 142.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti 402, 325, 229 e 173, previsti dal suddetto art. 45, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, è valutato per non oltre un terzo il periodo di servizio di ruolo continuativo prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica.

In ogni caso, l'attribuzione dei coefficienti di stipendio indicati nel precedente comma non può aver luogo se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di conseguimento del coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 50.

Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale non di ruolo

L'inquadramento del personale non di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilite all'art. 48, ha effetto dalla data di scadenza del termine di cui al penultimo comma dell'art. 8 di detto decreto.

Ai fini dell'inquadramento, si osserva la seguente tabella di parificazione:

Personale non di ruolo di I categoria

già parificato al grado X del contratto tipo coloniale approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 . . . . coefficiente 229
già parificato al grado IX del contratto tipo coloniale . . . . . . » 271

Personale non di ruolo di II categoria

già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale . . . . . . coefficiente 202
già parificato al grado X del contratto tipo coloniale . . . . . . » 229

Personale non di ruolo di III categoria

già parificato al grado XIII del contratto tipo coloniale . . . . . . coefficiente 157
già perificato al grado XII del contratto tipo coloniale . . . . . . » 180

Personale non di ruolo di IV categoria

già parificato alla classe III del contratto tipo coloniale . . . . . . coefficiente 151
già parificato alla classe II del contratto tipo coloniale » 159

L'attribuzione dei coefficienti 325, 271, 202 e 159 previsti dall'art. 48 rispettivamente nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

Art. 51.

Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo in particolari situazioni

I dipendenti di ruolo e non di ruolo i quali già fruiscono di uno stipendio corrispondente al coefficiente superiore a quello massimo previsto nelle tabelle di equiparazione economica di cui agli articoli 45 e 48 conservano tale stipendio a titolo personale.

Art. 52.

Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo nella categoria superiore

Nella prima attuazione del presente decreto, i dipendenti di ruolo e non di ruolo di IV categoria che abbiano espletato lodevolmente, almeno per un quinquennio alla data del 29 marzo 1956, le mansioni della categoria superiore, potranno essere inquadrati nel coefficiente iniziale di detta categoria, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.

A tali fini, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero dell'interno nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Nei confronti del personale di ruolo che fruisce del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 49.

Art. 53.

Norme transitorie per il collocamento a riposo

I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano superato i 65 anni di eta o li raggiungeranno entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superino i 70 anni di età.

Art. 54.

Valutazione dei servizi prestati in colonia

Al personale previsto nel presente decreto sono estesi, in quanto applicabili, i benefici previsti dal regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 e successive modificazioni.

Art. 55.

Inquadramento del personale del Municipio di Mogadiscio

Nei confronti del personale del Municipio di Mogadiscio, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ai sensi della legge 18 maggio 1959, n. 342, l'inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica di cui ai precedenti articoli 45 e 48, che ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è disposto con l'osservanza degli articoli 49 e 50.

Art. 56.

I nuovi trattamenti spettanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 49, 50 e 55 non danno luogo alla corresponsione di competenze arretrate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1225.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e succesisvi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto comune;
Diritto tributario;
Sociologia.

L'insegnamento complementare di Legislazione del lavoro è soppresso e sostituito con quello di Legislazione sociale.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di:

Filosofia del diritto.

L'insegnamento complementare di Legislazione del lavoro è soppresso.

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:

Storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere, moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di:

Storia e critica del cinema.

Art. 74. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:

Istituto di chimica analitica.

Art. 76. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di:

Chimica analitica strumentale.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica organica superiore;
Chimica analitica strumentale.

Art. 78. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica organica superiore;
Chimica analitica strumentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1226.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Chimica, sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

Chimica teorica;
Radiochimica;
Chimica nucleare con esercitazioni;
Chimica macromolecolare;
Spettroscopia (corso speciale per chimici).

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Ecologia ed etologia animale;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia causale.

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Ecologia ed etologia animale;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia causale.

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di Analisi mineralogica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1227.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di:

Letteratura anglo-americana.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica farmaceutica;
Chimica e tecnologia degli alimenti;
Radiochimica;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Chimica quantistica;
Chimica teorica;
Spettroscopia;
Misure elettriche;
Metallografia.

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geochimica;
Analisi mineralogica;
Ecologia vegetale e fitogeografia:
Embriologia e morfologia sperimentale.

Art. 37. — Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono sostenere l'esame di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Ecologia vegetale e fitogeografia;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Citogenetica;
Fisiologia applicata;
Biochimica applicata;
Istituzioni di patologia generale;
Statistica.

Art. 40. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono sostenere gli esami di Chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non hanno superato l'esame di Chimica organica ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Idrogeologia;
Fotogeologia (interpretazione Aerofotogeologica);
Paleontologia dei vertebrati;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Geologia regionale;
Mineralogia applicata;
Analisi mineralogica;
Stratigrafia;
Storia della geologia.

Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio ed in Neurochirurgia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio

Art. 138. — Il numero degli iscritti alla Scuola è fissata ad un massimo di sei per ogni anno di corso.

Art. 139. — La Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:
Tecnica delle autopsie;
Anatomia patologica microscopica (I);
Ematologia fisiologica e patologica (I);
Batteriologia e sierologia (I);
Esecitazioni di chimica.

2° *Anno*:
Anatomia patologica macroscopica (I);
Anatomia patologica microscopica (II);
Ematologia fisiologica e patologica (II);
Batteriologia e sierologia ed esercitazioni (II);
Biochimica ed esercitazioni (I).

3° *Anno*:
Anatomia patologica macroscopica (II);
Anatomia patologica microscopica (III);
Biochimica ed esercitazioni (II);
Medicina legale;
Igiene e bromatologia.

Art. 140. — Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia e istologia patologica, svolgendo turni presso gli istituti delle altre discipline, secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola.

Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche. Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 141. — Alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano è annessa la scuola di specialità in Neurochirurgia.

La scuola di specializzazione conferisce il diploma di specialità in Neurochirurgia a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 142. — Il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra di clinica neurochirurgica. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla Facoltà.

Il Consiglio della scuola di cui sopra si compone dei professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Art. 143. — Alla scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un masimo di sei per ogni anno di corso.

Art. 144. — La durata del corso della scuola di specializzazione in neurochirurgia è di 4 anni.

Art. 145. — La ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso è la seguente:

primo corso: anatomia chirurgica del sistema nervoso centrale e periferico - fisiologia del sistema nervoso - semeiotica neurologica - clinica neurologica - clinica psichiatrica;

secondo corso: semeiotica neuroradiologica - tecnica operatoria neurochirurgica - tecnica della ricerca sperimentale in neurofisiologia e neurofarmacologia;

terzo corso: anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso - elettroencefalografia in neurochirurgia - anestesia in neurochirurgia;

quarto corso: semeiotica, diagnostica e clinica neurochirurgica.

Durante i quattro anni del corso sono obbligatori i seguenti internati:

primo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropsichiatria;

secondo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto o istituto in cui si pratichi la ricerca sperimentale;

terzo corso: presso la Clinica neurochirurgica e per sei mesi presso un reparto di neuropatologia;

quarto corso: presso la Clinica neurochirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1228.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile, sito in La Spezia, via XXIV Maggio n. 14.

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad acquistare dalla Società ing. Nino Ferrari in nome collettivo, con sede in Roma, per il prezzo di lire 2.050.000, come da atto a rogito notaio dott. Giuseppe Bigliardi di La Spezia, in data 16 settembre 1957, repertorio generale n. 18.482, raccolta n. 8122, un immobile costituito da un appartamento facente parte del fabbricato sito in La Spezia, via XXIV Maggio n. 14, da adibire a sede della Sezione Lunense della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1229.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Ginostra di Lipari con la parrocchia di San Bartolomeo in Stromboli di Lipari (Messina).

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lipari in data 10 gennaio 1961, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Ginostra di Lipari con la parrocchia di San Bartolomeo in Stromboli di Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1230.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Valpiana del comune di Massa Marittima (Grosseto).

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 1° maggio 1961, integrato con dichiarazione del 28 giugno 1961, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Valpiana del comune di Massa Marittima (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960.

Applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, relativo alla « Fondazione per gli studi cotonieri » presso l'Istituto agronomico per l'oltremare, in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, concernente la trasformazione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana, istituito con regio decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, nella « Fondazione per gli studi cotonieri » ed il suo raggruppamento con l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Fondazione per gli studi cotonieri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, ha sede in Firenze, ed è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

La Fondazione:

a) promuove studi e ricerche nel campo della cotonicultura, curando anche la raccolta di dati bibliografici;

b) presta consulenza tecnica e scientifica in favore di organismi pubblici e privati interessati alla produzione del cotone ed alla diffusione dell'impiego del medesimo.

Art. 3.

La Fondazione può istituire borse di studio a favore di studenti, di diplomati e di laureati che si dedichino a particolari studi nel campo cotoniero.

Art. 4.

Sono Organi della Fondazione:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovraintende al funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composto di sei membri, dei quali quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste, del tesoro e dell'industria e commercio e due in rappresentanza dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e può essere confermato. Nella prima seduta nomina, nel suo seno, il presidente.

Le funzioni di presidente e di consigliere di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

1) di determinare l'indirizzo dell'attività della Fondazione nei limiti dei compiti affidati alla medesima;

2) di deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

3) di deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

4) di assumere, nel limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 8, il personale necessario per il funzionamento della Fondazione.

5) di stabilire le norme per il conferimento delle borse di studio.

Art. 8.

La Fondazione corrisponde alle sue esigenze funzionali mediante personale incaricato da assumere nei limiti numerici ed alle condizioni all'uopo da stabilire mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, dei Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Art. 9.

Le entrate della Fondazione sono costituite;

dai redditi patrimoniali;

dai proventi derivanti dalle consulenze di cui al precedente art. 2;

da eventuali contributi di Enti e privati.

Art. 10.

Al riscontro della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvedono tre revisori, nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.

I revisori esercitano le loro attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 11.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione dei revisori, viene trasmesso a cura della Fondazione al Ministero degli affari esteri per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Art. 12.

Il patrimonio netto dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana è devoluto alla Fondazione per gli studi cotonieri e costituirà il fondo patrimoniale iniziale della Fondazione medesima.

Detta devoluzione di beni, nonchè la consegna dei libretti contabili, degli atti e dei documenti avverrà mediante apposito verbale.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

SEGNI — TRABUCCHI — TAVIANI — ZACCAGNINI — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1961
Registro n. 163 Esteri, foglio n. 2. — BAGNOLI

(8136)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1961.

Sostituzione di un membro della prima sezione della Commissione centrale di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, con il quale il dott. Mario Giustetto è stato chiamato a far parte della prima sezione della Commissione centrale anzidetta in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio ed in sostituzione del dott. Porta Enzo;

Considerato che il dott. Luigi Cantamaglia è stato preposto, in sostituzione del dott. Mario Giustetto, al servizio che tratta, tra l'altro, le questioni connesse con l'applicazione della legge 25 marzo 1959, n. 125, sopracitata;

Decreta:

Il dott. Luigi Cantamaglia è chiamato a far parte della prima sezione della Commissione centrale istituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Mario Giustetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1961
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 174

(8143)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione, sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 206, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il triennio 1961-1963;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Giovanni d'Adamo, membro del Consiglio di amministrazione di detto ente;

Vista la designazione del Ministro per il tesoro per la sostituzione del dott. Giovanni d'Adamo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963, il dott. Raffaele Nilo, ispettore generale del Ministero del tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in sostituzione del dott. Giovanni d'Adamo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1961
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 230. — BAIOCCHI

(8137)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1961.

Nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli ottenuti nella campagna 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590;

Vista la legge n. 342 del 21 aprile 1961 che modifica, fra altri, l'art. 89 del succitato regolamento, istituendo una nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale;

Visto il proprio decreto n. 01/5841 del 27 giugno 1961, con il quale venivano nominate, limitatamente al trimestre giugno-agosto 1961, le Commissioni di perizia dei tabacchi greggi in colli, del raccolto 1960, delle varietà Kentucky e similari, Beneventano, Nostrano, Burley, Maryland, Bright-Italia, Sub-tropicali, Tropicali, Similari ed Ibridi derivati;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni che dovranno proseguire, fino al com-

pletamento, le operazioni di perizia delle partite di tabacco delle varietà e raccolto suindicati, nonchè delle Commissioni di perizia dei tabacchi di seme levante del medesimo raccolto;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale, ottenuti nella campagna 1960, e non ancora periziati, sono costituite le seguenti Commissioni di perizia le quali singolarmente a seconda delle varietà e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, effettueranno la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero nel magazzino generale del concessionario, a partire dal 1° novembre 1961:

A) *Per i tabacchi di tipo Kentucky e similari, Beneventano, Nostrano, Burley, Maryland, Bright-Italia, Sub-tropicali, Tropicali, Ibridi derivati e similari*:

1ª *Commissione di perizia*:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membre effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

2ª *Commissione di perizia*:

Budetta dott. Pasquale, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo manifatture tabacchi, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

3ª *Commissione di perizia*:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

4ª *Commissione di Perizia*:

Budetta dott Pasquale, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo manifatture tabacchi, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

5ª *Commissione di perizia*:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

6ª *Commissione di perizia*:

Budetta dott. Pasquale, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

7ª *Commissione di perizia*:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, vice direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

8ª *Commissione di perizia*:

Budetta dott. Pasquale, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

B) *Per i tabacchi di seme levante*:

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Lecce ed Ancona:

1ª *Commissione di perizia*:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Giovannella ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico in servizio attivo manifatture tabacchi, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P. T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

2ª *Commissione di perizia*:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe, in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Serafini ing. Augusto, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo manifatture tabacchi, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P. T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

1ª *Commissione di perizia*:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, vice direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P. T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale. membro supplente;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

2ª *Commissione di perizia*:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P. T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato della Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 2.

Le commissioni superiori di perizia che dovranno procedere alla valutazione dei tabacchi di cui all'articolo 1, in Magazzini od Uffici dell'Amministrazione ovvero nel magazzino generale del concessionario, nel caso che non sia raggiunta l'unanimità di voti da parte della Commissione incaricata della perizia o che il concessionario non accetti il risultato della perizia stessa, sono rispettivamente costituite come appresso:

A) *Per i tabacchi di tipo Kentucky e Similari, Beneventano, Nostrano, Burley, Maryland, Bright-Italia, Sub-tropicali, Tropicali, Ibridi derivati e Similari*:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore superiore tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

B) *Per i tabacchi di seme levante*:

Commissione superiore di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Lecce ed Ancona:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Giaccari Romolo, perito principale di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Commissione superiore di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, membro;

Giovannella ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico in servizio attivo manifatture tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 3.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del cap. 35, art. 3, del corrente esercizio o del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1961
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 219. — MONACELLI

(8088)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 28 settembre 1957 dal dott. Giuseppe Scorsone, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 19 febbraio 1957, con il quale il medesimo veniva dichiarato dimissionario dall'impiego ai sensi degli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

(8148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 220, l'Amministrazione comunale di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8034)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 221, l'Amministrazione comunale di Ruoti (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8035)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Venosa (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8036)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8037)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 219, l'Amministrazione comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8038)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 65.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8039)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Peccioli (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8040)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 179, l'Amministrazione comunale di Melfi (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 68.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8041)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8042)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8043)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8045)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8044)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8046)

Autorizzazione al comune di Vetto d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Vetto d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8047)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Forano (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuatnte ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8048)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Martano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante da effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8049)

Autorizzazione al comune di Uggiano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8052)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Neviano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8050)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Novoli (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8051)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Taviano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8053)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Diso (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8062)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Cannole (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8063)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8056)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8057)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Giuggianello (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8058)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Seclì (Lecce) viene autorizata ad assumere un mutuo di L. 2.187.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8059)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 216, l'Amministrazione comunale di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 46.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8060)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 218, l'Amministrazione comunale Tricase (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8061)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare a somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8054)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8055)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 831 — Data: 5 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Quagliotti Emilia, nata ad Ivrea il 21 settembre 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 808 — Data: 2 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Giordani Elena fu Giulio per conto di Giordani Elisa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 43.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 809 — Data 2 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Giordani Elena fu Giulio per conto eredi Giordano Giulio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 7 dicembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Giovannelli Celestina, nata Ceglie del Campo (Bari) il 6 marzo 1919 per conto del fratello Giovannelli Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1282 — Data: 28 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Banca Mutua Popolare di Lodi per conto di Pugni Angela Maria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 260 — Data: 9 gennaio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bianco Caterina Irene vedova Apostolo, nata a Castellammare del Golfo il 23 febbraio 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data 6 marzo 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Sac. Pollastrini don Lelio, SS. Annunziata (Lucca) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 1900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GRECO

(8146)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33048/17315, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Scorpiglione Domenico, nato in Arielli il 20 febbraio 1930 e Valentini Elisa, nata in Crecchio il 10 marzo 1902 della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 330 riportata in catasto alla particella n. 280/*d* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il n. 362/*i*.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33047/17314, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cicolini Raffaele, nato a Poggiofiorito il 13 settembre 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 235 riportata in catasto alla particella n. 280/*c* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il n. 362/*l*.

(8070)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila - sezione di Paganica

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, numero 36985/18637 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione al Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in L'Aquila, sezione di Paganica, estese complessivamente mq. 11.770, riportate in catasto alle particelle numeri 353 e 267 parte, del foglio di mappa n. 38 del comune di L'Aquila, sezione di Paganica, e nella planimetria tratturale con i numeri 353 e 267/*b*.

(8096)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13029 in data 16 novembre 1961, l'avv. Gastone Filippi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

(8018)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria straniera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda prodotta da Marassi Anna Angela intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome nella forma originaria e precisamente da « Marassi » a « Maraz »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Ritenuto che con decreto n. 50/607/1° del 26 luglio 1932, il cognome del padre della istante Marassi Raffaele è stato ridotto nella forma italiana da Maraz in Marassi;

Che successivamente con decreto n. 26924 del 23 gennaio 1950, è stato disposto il ripristino nella forma originaria del cognome del predetto padre della istante, con estensione a tutti i familiari dello stesso, tranne che all'istante sopra nominata;

Considerato che sussistono giustificati motivi per l'adozione di un analogo provvedimento anche nei confronti della richiedente Marassi Anna Angela;

Decreta:

Il cognome di Marassi Anna Angela, nata a San Floriano del Collio il 23 luglio 1938 e residente a Gorizia, via Cantù, n. 4 è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di « Maraz ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Floriano del Collio sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, 22 novembre 1961

Il prefetto: NITRI

(8068)

PREFETTURA DI AVELLINO

Avviso di rettifica

Nel decreto prefettizio 6 novembre 1961 « Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Avellino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 novembre 1961, a pagina 4615, in luogo di: « Novellino dott. Giovanni ... » leggasi « Novellino dott. Luigi ... ».

(8123)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 novembre 1961) il Bollettino nazionale n. 212 contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 1960, per i lavoratori dell'industria della torcitura della seta, del rayon ed affini.

Il Ministro: SULLO

(8131)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1961, n. 3670, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Roma;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso a centocinquanta posti di cantoniere in prova, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Filetti dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:

Minutillo dott. Fernando, segretario capo;
Steffanoni Antonio, segretario tecnico superiore a riposo.

Segretario:

Laurenti Mario, coadiutore capo.

Roma, addì 23 novembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(8121)

Nomina della Commissione esaminatrice compartimentale di Reggio Calabria incaricata dell'espletamento del concorso a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1961, n. 3671, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al compartimento di Reggio Calabria;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso a quaranta posti di cantoniere, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Laganà per. ind. Umberto, ispettore principale.

Membri:

Iacona geom. Salvatore, segretario tecnico capo;
Pedone Lauriel geom. Augusto, segretario tecnico capo.

Segretario:

Scordino Domenico, coadiutore principale.

Roma, addì 23 novembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(8122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 375/San., del 28 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera *c*) del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania alla data 10 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;

Cetroni prof. dott. Mario, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Catania;

Giuffrida prof. dott. Santi, direttore primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale « S. Bambino »;

Leonardi Maria, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Catania, addì 23 novembre 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(8140)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che per effetto di rinunzia da parte del dott. Silvano Valente si è resa disponibile la condotta del comune di Cervaro;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal dott. Santini Renato, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina per la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Santini Renato 5° classificato nel concorso di cui in premessa, è assegnato alla condotta medica del comune di Cervaro.

Il sindaco di Cervaro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 24 novembre 1961

Il medico provinciale: LONGO

(8082)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per assegnazione di farmacie in Roma e Provincia

Si avverte che con decreto n. 8957 del 20 novembre 1961, in corso di pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, sono state rese note le graduatorie concernenti il concorso per assegnazione di farmacie in Roma e Provincia, indetto con decreto prefettizio n. 25030, del 14 agosto 1954, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 73, del 14 settembre 1954.

Roma, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: TRAVERSA

(8081)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.